

**ACCORDO
FINALIZZATO ALLA CONDIVISIONE DI UN PROGRAMMA
DI COLLABORAZIONE DIDATTICO-SCIENTIFICA**

TRA

**MINISTERO DELLA CULTURA
ISTITUTO CENTRALE PER L'ARCHEOLOGIA**

E

**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA BASILICATA
DIPARTIMENTO DELLE CULTURE EUROPEE E DEL MEDITERRANEO:
ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN BENI ARCHEOLOGICI**

L'Istituto Centrale per l'Archeologia (di seguito ICA) del Ministero della Cultura (di seguito MiC), C.F. 97912470586, rappresentato dal Direttore Dott. Elena Calandra, domiciliata per la carica in Roma, Via di San Michele, 22

E

il Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell'Università degli Studi della Basilicata (di seguito UNIBAS - DiCEM), con sede legale in Potenza, Via N. Sauro, 85 e sede amministrativa in Matera, Via Lanera 20, 75100, C.F. 96003410766, rappresentato dal Direttore pro tempore Prof. Aldo Corcella, sulla base delle prerogative attribuite al Direttore dallo Statuto dell'Università della Basilicata

PREMESSO CHE

- ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004, recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”, art. 3, c. 1, “la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”;
- l’ICA, istituito con Decreto Ministeriale n. 245 del 13 maggio 2016 e dotato di autonomia speciale ai sensi da ultimo del Decreto Ministeriale 3 febbraio 2022 n. 46, Organizzazione e funzionamento degli Istituti centrali e di altri istituti dotati di autonomia speciale del Ministero della cultura, art. 21, svolge funzioni in materia di studio e di ricerca nel settore dell’archeologia, intesa nella sua accezione più ampia;
- l’ICA promuove l’innovazione e la sperimentazione nelle metodologie e nelle tecnologie della ricerca territoriale nelle scienze applicate e nelle tecnologie informatiche di documentazione;
- l’ICA altresì, nello svolgimento delle proprie attività di ricerca e documentazione, assicura il raccordo con gli altri uffici del Ministero e può sottoscrivere accordi con le università e centri di ricerca italiani e stranieri, con la Scuola Archeologica Italiana di Atene e con la Scuola dei beni e delle attività culturali;
- l’art. 5 dello Statuto dell’Università della Basilicata, emanato con D.R. n. 88 del 12 aprile 2012 e modificato con D.R. n. 469 del 9 ottobre 2023 prevede che “L’Università, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della formazione e della cultura e intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati a livello di ateneo o delle singole Strutture primarie di cui al Titolo V”;
- UNIBAS – DiCEM gestisce amministrativamente vari corsi di studio e la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici (di seguito SSBA), ed ha interesse a concertare forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e didattico, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e di gestione;
- la Scuola di Specializzazione in Beni Archeologici eroga insegnamenti relativi alle materie di competenza dell’ICA, nella logica formativa di dotare gli studenti di strumenti funzionali alla professione di archeologo, con specifici approfondimenti nell’ambito delle applicazioni normative, alla struttura e al funzionamento degli organi di tutela in Italia;
- il presente accordo è stato approvato con Provvedimento del Direttore di UNIBAS - DiCEM n. 174 del 22 dicembre 2023;

- il presente Accordo è stato formalmente approvato dalla Direzione Generale Educazione Ricerca e Istituti Culturali con nota prot. 933 del 24.01.2024, acquisita agli atti dell'ICA con prot. 112 del 24.01.2024;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

Con il presente atto le Parti come sopra rappresentate intendono avviare un rapporto di collaborazione didattico – scientifica:

- per sostenere, sviluppare, ampliare e diffondere il ruolo profondamente innovativo rivestito dall'ICA nel panorama dello studio e della ricerca in materia di tutela dei beni archeologici in Italia;
- per assicurare alla SSBA un laboratorio altamente qualificato di *Tutela e gestione dei beni archeologici (Archeologia preventiva)*;
- per l'avvio di progetti congiunti.

Articolo 2. Modalità di realizzazione

La collaborazione sarà attuata secondo le seguenti modalità:

- il Direttore e il personale, designato dal Direttore dell'ICA, svolgerà le ore di insegnamento relativo al laboratorio di Tutela e gestione dei beni archeologici (*Archeologia preventiva*) nella sede della SSBA o in modalità telematica secondo calendario e orario tempestivamente resi pubblici, per un totale di 15 ore (1 CFU);
- ICA effettua le docenze a titolo gratuito;
- UNIBAS - DiCEM, in caso di didattica erogata in presenza, riconoscerà al/alla docente titolare del laboratorio di *Tutela e gestione dei beni archeologici (Archeologia preventiva)* rimborsare le spese per le missioni effettuate per la docenza entro il limite di spesa previsto in caso lo stesso insegnamento fosse attribuito tramite procedura selettiva;
- UNIBAS - DiCEM mette a disposizione dell'ICA logistica, aule e strumenti multimediali per incontri, presentazioni, convegni, etc., preventivamente concordati, e se del caso organizzati congiuntamente, assicurandone la relativa pubblicità in ogni forma;
- ICA accoglie, secondo i parametri di legge, studenti per tirocini (sulla base della “Convenzione triennale di tirocinio di formazione ed orientamento” tra DG-ERIC e Università degli Studi della Basilicata del 9.11.2022).

Articolo 3. Loghi e immagine

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune; in particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente Accordo.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionalità istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 4. Ulteriori forme di collaborazione

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'Accordo.

In particolare, UNIBAS - DiCEM collabora con ICA a ricerche, indagini, etc., con spirito di sussidiarietà nelle materie di competenza, anche con le proprie strutture tecniche ed informatiche.

Articolo 5. Copertura assicurativa

Ciascuna parte è assicurata secondo le disposizioni di legge nell'esecuzione delle attività.

Articolo 6. Sicurezza

Entrambe le Parti contraenti sono tenute a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, nonché gli studenti partecipanti alle attività saranno tenuti, prima dell'accesso nei luoghi in cui le attività didattiche e di ricerca saranno espletate, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute e ad attenersi alle norme di legge e alle disposizioni interne di ciascun istituto.

Articolo 7. Durata e recesso

Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha validità per l'Anno Accademico 2023/2024, comprendendo gli orari di lezione e gli esami relativi.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con Posta Elettronica Certificata.

Articolo 8. Foro competente

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Accordo, restano ferme le disposizioni della legislazione vigente in materia, per quanto compatibili.

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo, la questione verrà in prima istanza definita in via amichevole. Qualora non fosse possibile, il Foro competente sarà quello di Roma.

Articolo 9. Bollo e Registrazione

Il presente atto viene redatto in un unico originale in formato digitale ed è soggetto all'imposta di bollo assolta virtualmente da UNIBAS – DiCEM - Imposta di bollo assolta in modalità virtuale dall'Ateneo - giusta autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Potenza n. 41594/1999.

Il presente Accordo non è soggetto a registrazione; in caso contrario, le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente.

Articolo 10. Informativa

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'Accordo.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003 e del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679.

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Articolo 11. Sottoscrizione

Il presente Accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005, giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990 come aggiunto dall'art. 6, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 22.

Letto, confermato e sottoscritto

Per ICA
Il Direttore
(Dott. Elena Calandra)

Per UNIBAS - DiCEM
Il Direttore
(Prof. Aldo Corcella)